

*REGOLAMENTO ATTUATIVO*  
(Art. 41, comma 1 dello Statuto)

**Articolo 1 - ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

1. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene sulla base:
  - a) di liste formate con le candidature di soci o di persone indicate dalle persone giuridiche socie;
  - b) di una lista formata con le candidature di persone anche diverse dai soci indicate dagli Enti sostenitori di cui all'art. 5 dello statuto, nei limiti e con le modalità indicati nel successivo comma 7.
2. In ciascuna lista di cui al comma 1, lett. a) devono essere indicati tredici candidati. Ai candidati di ciascuna lista va assegnato un numero secondo l'ordine in cui vi sono iscritti. Tra i primi candidati di ciascuna lista va ricompreso almeno un candidato appartenente a ognuna delle province di Torino, Alessandria, Cuneo e Novara e a ognuna delle regioni in cui siano eventualmente istituite sedi secondarie, facendo riferimento alla provincia in cui l'impresa del socio ha sede o regione; in successione, può inoltre essere indicato un candidato espressione dei soci di cui all'art. 4, comma 3, dello statuto.
3. Tutte le liste devono pervenire presso la sede della Società almeno cinque giorni prima dell'Assemblea separata convocata per prima ai fini dell'elezione.
4. Ogni socio può votare soltanto una delle liste di cui al comma 1 lett. a). Può inoltre esprimere un voto per la lista di cui al comma 1, lett. b).
5. I delegati eletti dalle Assemblee separate esprimono in Assemblea generale i voti riportati da ciascuna lista.
6. Al termine della votazione dei delegati risultano eletti quali componenti del Consiglio di amministrazione i candidati della lista di cui al comma 1, lett. a) che ha ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari alla metà, calcolata per difetto, più uno di quello fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) dello statuto. I candidati sono eletti sulla base dell'ordine d'iscrizione nella lista. Risultano inoltre eletti tutti i candidati della lista di cui al comma 1, lett. b).

7. Ai fini della formazione della lista di cui al comma 1, lett. b), gli Enti sostenitori di cui all'art. 5 dello statuto indicano un numero di candidati pari alla metà, calcolata per eccesso, meno uno del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) dello statuto, previa consultazione e in accordo tra loro. Tra i candidati sono in ogni caso compresi almeno un componente espresso dall'Unione Industriale di Torino e uno espresso dall'Associazione delle piccole e medie imprese di Torino e provincia. Gli altri sono indicati secondo un criterio di rotazione e nel rispetto, per quanto possibile, della più ampia rappresentatività territoriale dell'insieme dei candidati espressi dagli enti sostenitori e del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, qualora applicabili, di indipendenza previsti dal d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
  
8. I candidati in possesso dei requisiti previsti dal testo unico bancario e da altre leggi con riguardo agli esponenti degli intermediari finanziari vigilati o comunque operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari precedono gli altri candidati nell'ordine di iscrizione nelle liste di cui al comma 1, lettera a).